

ATTO N. 2315/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni*

*Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena*

*Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno*

*Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno*

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza  
della Giunta regionale e della Giunta regionale”***

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 10.1.2005*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.1.2005*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 10 gennaio u.s. ha esaminato l'atto n. 2315 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio per la maggioranza al Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento Interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1495 del 6.10.2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25.11.2004 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 25.11.2004, concernente: "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale" (ATTO N. 2315);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 2315/BIS);

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1983, n. 43;

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1998, n. 33;


VISTA la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la legge regionale n. 28 marzo 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

3. *con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... di astensione, espressi nei modi di legge dai .... Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”, composta di n. 22 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO  
DALLA  
GIUNTA REGIONALE**

Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.

2. La disciplina di cui al comma 1, recepisce i principi e i criteri generali individuati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in funzione dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per le agenzie strumentali della Regione e anche per il Consiglio regionale.

Art. 2.

*(Principi generali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:

- a) distinzione delle responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;

**TESTO APPROVATO DALLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per il Consiglio regionale e disciplina per le agenzie strumentali della Regione.

3.


*soppresso*

Art. 2.


*(Principi generali)*

1. La disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:

*idem*



- |  |    |  |
|--|----|--|
| b) miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa regionale e incremento della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse; | b) | <i>idem</i>  |
| c) accrescimento della competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e decentramento, anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;   | c) | <i>idem</i>  |
| d) valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'Ente, anche attraverso la pari opportunità tra uomini e donne;  | d) | valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'Ente, anche garantendo la pari opportunità tra uomini e donne; |
| e) trasparenza e qualità dell'azione amministrativa, anche promuovendo l'innovazione tecnologica;  | e) | <i>idem</i>  |
| f) costante controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività dell'amministrazione regionale;   | f) | <i>idem</i>  |
| g) razionalizzazione della produzione legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa.  | g) | <i>idem</i>  |



Art. 3.

*(Disciplina di attuazione)*

1. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, **detta indirizzi e criteri e adotta gli atti generali di carattere organizzativo per l'attuazione della presente legge** finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture.

Art. 4.

*(Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale)*

1. La Giunta regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale generale, approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'ente.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, unitamente alla legge finanziaria regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la relazione annuale in materia di organizzazione e personale.
3. La Giunta regionale procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'articolo 3, alla verifica della struttura organizzativa, nel rispetto dei principi e criteri della presente legge e della programmazione di cui al comma 1,

Art. 3.

*(Disciplina di attuazione)*

1. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, **definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tale indirizzi la Giunta regionale approva i regolamenti di organizzazione** finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture.

Art. 4.

*(Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale)*

1.


*idem*

2.

*idem*

3.

*idem*



tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;
- b) conferimento di funzioni agli enti locali;
- c) verifica dei fabbisogni delle varie direzioni regionali.

Art. 5.

(Articolazione)

1. L'organizzazione regionale è articolata in:
- a) direzioni regionali;
  - b) strutture e posizioni di livello dirigenziale;
  - c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.

Art. 6.

(Direttori regionali)

1. I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione dell'Ente.

*idem*

*idem*

*idem*

Art. 5.

(Articolazione)

1.

*idem*

a)

*idem*

b)

*idem*

c)

*idem*


Art. 6.

(Direttori regionali)

3. I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione dell'Ente.

In particolare:

- a) contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei



2. **Gli atti generali** di cui all'articolo 3 disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.

Art. 7.

*(Incarico di direttore regionale)*

1. L'incarico di direttore regionale viene conferito dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, a settori della ricerca e

piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;

b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e la funzionalità organizzativa della struttura regionale.

2. **I regolamenti** di cui all'articolo 3 disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.


Art. 7.

*(Incarico di direttore regionale)*

*idem*

*idem*

3. L'incarico di direttore è **fiduciario ed è** conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, a settori della ricerca e



dell'università o alle libere professioni.

4. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con gli atti generali di cui all'articolo 3.

Art. 8.

*(Dirigenza regionale)*

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di "dirigente", secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

2. Ai dirigenti regionali sono attribuite con gli atti generali di cui all'articolo 3, le funzioni, i poteri e le responsabilità previsti dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

Art. 9.

*(Delega di funzioni dirigenziali)*

1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze loro attribuite, a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa.

2. Gli atti generali di cui all'articolo 3 disciplinano modalità e termini per l'esercizio della delega.

dell'università o alle libere professioni.

4. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 3.

Art. 8.

*(Dirigenza regionale)*

1.

*idem*

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 3 sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilità affidate ai dirigenti regionali come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.


Art. 9.

*(Delega di funzioni dirigenziali)*

1.

*idem*

2. I regolamenti di cui all'articolo 3 disciplinano modalità e termini per l'esercizio della delega. Non si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2103 c.c. e 52 del d.lgs. 165/2001.



Art. 10.

*(Accesso alla dirigenza)*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.
3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.
4. Con gli atti generali emanati ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinate modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 11.

*(Incarichi dirigenziali)*

1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

Art. 10.

*(Accesso alla dirigenza)*

*idem*

*idem*


*idem*

- 1.
- 2.
- 3.
4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinate modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 11.

*(Incarichi dirigenziali)*

*idem*



2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

*idem*

3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.


*idem*

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'Amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso **almeno** del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'Amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento

*idem*



dell'anzianità di servizio.

6. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con gli atti generali di cui all'articolo 3.

Art. 12.

*(Autonomia del Consiglio regionale)*

1. La disciplina dell'organizzazione del personale del Consiglio regionale è assunta in accordo con le norme della presente legge.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale individuano iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonché di assicurare una reciproca funzione di supporto e complementarietà.

Art. 13.

*(Autonomia delle agenzie regionali)*

1. Le agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.

2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

6. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 3.

Art. 12.

*(Coordinamento delle iniziative tra Giunta regionale e Consiglio regionale)*

1.  
*soppresso*


1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assumono iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonché di assicurare una reciproca funzione di supporto e complementarietà.

Art. 13.

*(Autonomia delle agenzie regionali)*

1.  
*idem*

2.  
*idem*



3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale regionale non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata d'Ente.

4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

Art. 14.

(Centro per le pari opportunità)

1. Al Centro per le pari opportunità della Regione Umbria è riconosciuta, nell'ambito delle materie di competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

2. Il Centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale **trasferito dalla Regione** non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.

4.

*idem*

5.

*idem*


Art. 14.

(Centro per le pari opportunità)

1.

*idem*

2. Il Centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre



Amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l'assegnazione del personale regionale sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.

Art. 15.

*(Protocolli di relazioni sindacali)*

1. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con il concorso degli enti strumentali e del Consiglio regionale volti ad una gestione unitaria e integrata in materia di organizzazione e personale.

Art. 16.

*(Strutture speciali di supporto)*

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e/o della Giunta regionale.

2. La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.

3. La Giunta regionale, con gli atti generali di cui all'articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.

Amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l'assegnazione del personale regionale sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.

Art. 15.

*(Protocolli di relazioni sindacali)*

1. La Giunta regionale con il concorso degli enti strumentali ed il Consiglio regionale stipulano protocolli di relazioni sindacali volti ad una gestione unitaria ed integrata in materia di organizzazione e personale.

Art. 16.

*(Strutture speciali di supporto)*


1.

*idem*

2.

*idem*

3. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.



Art. 17.

*(Partecipazione)*

1. Ciascuna direzione regionale promuove conferenze di organizzazione del lavoro, almeno due volte all'anno, per la definizione e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

Art. 18.

*(Norma finale)*

1. Gli atti generali di cui all'articolo 3 sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

*(Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

*"2. Presso la Presidenza della Giunta regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico."*

Art. 17.

*(Partecipazione)*

*idem*

Art. 18.

*(Norma finale)*


*idem*

Art. 19.

*(Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)*

*idem*

*"2. Presso la presidenza della Giunta regionale e presso la presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico."*



Art. 20.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ad eccezione dell'articolo 9, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7, il quale si applica esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del Consiglio regionale;

b) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 33.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore degli atti generali di cui all'articolo 3, per la parte che disciplinano le materie oggetto degli atti stessi.

Art. 21.

*(Norma di rinvio)*

1. Quando leggi e altri provvedimenti regionali fanno riferimento a norme della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, esso deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 22.

*(Norme finanziarie)*

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della

Art. 20.

*(Abrogazioni)*

*idem*

a) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ad eccezione dell'articolo 9, come modificato e integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7, il quale si applica esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del Consiglio regionale;

b) *idem*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, per la parte che disciplinano le materie oggetto dei regolamenti stessi.

Art. 21.


*(Norma di rinvio)*

*idem*

Art. 22.

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della



presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e successivi.

presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sulle apposite unità previsionali di base di bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.